

*Per i normali conti correnti, sia bancari che postali, bastano le firme disgiunte di due o più religiosi.*

*In ogni caso saranno rispettate le disposizioni diocesane che prevedono formalità diverse per l'amministrazione dei beni appartenenti alla chiesa o alla diocesi.*

*Per depositi bancari a una sola firma e a tempo determinato - poiché a tempo indeterminato non viene dato alcun permesso - e per congiungere alla firma di religiosi quella di laici, a meno che non siano membri degli enti di cui all'articolo 315, § 2, occorre il permesso del Superiore provinciale.*

Aggiunte e modifiche alle Regole di Vita proposte al XIII Capitolo Generale (2007) ed approvate dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica con lettera del 23 marzo 2007

In tondo sono riportati gli articoli delle norme costituzionali. In corsivo sono riportati gli articoli di norme di direttorio.

- 
23. Svolgiamo la nostra missione anzitutto fra coloro che, per qualunque motivo, si trovano a dimorare fuori della patria o della propria comunità etnica e per vere necessità abbisognano d'una cura pastorale specifica; inoltre tra quanti, a causa delle migrazioni interne, vengono a vivere in situazioni analoghe per differenze etniche e socio-culturali; infine tra i marittimi, i rifugiati e i profughi.
31. *La nostra presenza in un luogo o in un'opera si protrae fino a quando lo richieda la nostra finalità specifica. Compiti o posizioni apostoliche, che non rientrano direttamente nel nostro fine specifico, potranno essere eccezionalmente continuati o assunti a giudizio delle Direzioni provinciali con l'approvazione della Direzione generale. In ogni caso sarà nostro dovere trasformare qualsiasi posizione a noi affidata in centro di irradiazione apostolico e di solidarietà verso i migranti più bisognosi, e di animazione vocazionale.*

**76 § 1.** I giovani approvati per la prima professione dovranno liberamente cedere l'amministrazione dei loro beni a chi meglio crederanno e dare disposizioni per l'uso e l'usufrutto dei medesimi, prima della professione stessa e per tutto il tempo in cui saranno vincolati dai voti tanto temporanei che perpetui. Qualora in seguito provengano o si aggiungano altri beni a qualunque titolo, la cessione o disposizione, che abbiano avuto per oggetto solo i beni allora esistenti, dovranno essere fatte o rinnovate, anche dopo la professione, a mente del paragrafo seguente.

### Capitolo terzo: Formazione dei membri

#### A. Animazione vocazionale

**96 § 1.** Mezzi indispensabili per la animazione vocazionale sono la preghiera e la testimonianza personale e comunitaria di fraternità e di vita apostolica.

**97.** Spetta alle Direzioni provinciali il compito di promuovere la pastorale delle vocazioni e impostare l'azione educativa dei seminari secondo il Progetto Generale della Formazione Scalabriniana e le direttive degli organismi riconosciuti.

**98.** *Le Province o regioni, ove è possibile, abbiano un organismo convenientemente attrezzato per le attività di animazione e orientamento vocazionale, nonché di stimolo e coordinamento tra i confratelli. Tale organismo agirà in unione con quelli analoghi della Chiesa locale.*

**234 § 2.** La Direzione seguirà attraverso apposite visite e opportuni contatti la vita religiosa e apostolica delle Province. Fin dall'inizio del suo mandato le visiterà promuovendo la realizzazione del progetto missionario deciso dal Capitolo

**254.** *I religiosi della Provincia partecipano ad una assemblea annuale, da tenersi secondo le modalità indicate dal Direttorio provinciale, per trattare problemi riguardanti la sua vita. L'assemblea provinciale, pur essendo un organo consultivo, è un momento privilegiato per la verifica dell'attuazione in Provincia del progetto missionario della Congregazione.*

**254 bis** *I Superiori locali della Provincia partecipano all'Assemblea dei Superiori locali, da tenersi secondo i tempi e le modalità indicate dal Direttorio provinciale, per trattare questioni riguardanti la vita religiosa delle comunità e la verifica del progetto missionario nelle residenze e comunità religiose. In quanto organismo di corresponsabilità ha natura consultiva".*

**312 § 1.** *Sono a carico dell'amministrazione generale le spese di viaggi transoceanici di prima destinazione missionaria di religiosi che vengono destinati alle missioni e di chi viaggia a servizio della Direzione generale.*

**318 § 1.** *Le somme di denaro che, non avendo immediata utilizzazione, vengono depositate presso istituti di credito, devono essere vincolate a due firme congiuntive.*

**218 § 2.** Fermo restando quanto stabilito nell'art. 191 § 3, il vicario generale, sostituisce il Superiore generale, temporaneamente assente o impossibilitato, nel disbrigo degli affari ordinari; ne assume l'ufficio, dallo stesso lasciato vacante, nell'ipotesi dell'art. 191 § 2, fino all'elezione del nuovo Superiore generale. A tal fine convoca il Capitolo da celebrarsi entro al massimo quattro mesi, nel rispetto delle norme per tutto ciò che riguarda la elezione dei delegati al Capitolo stesso.

**228.** I consiglieri generali durano in carica un sessennio e possono essere rieletti consecutivamente solo per un altro sessennio. Salvo restando quanto è stato stabilito dall'art. 191. § 2, § 3 qualora, per qualsiasi motivo, l'ufficio del Superiore generale rimanesse vacante entro i primi tre anni del mandato, il consiglieri generali rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Superiore generale.

**233 § 1.** La Direzione generale convocherà in assemblea i Superiori provinciali almeno ogni due anni. Scopo dell'assemblea è ...

**233 § 3.** "L'assemblea non avrà luogo nei 12 mesi precedenti il Capitolo Generale".

**234 § 1.** La Direzione Generale può istituire a servizio dell'intera Congregazione segretariati generali od organismi simili con compito di consultare confratelli ed esperti, studiare problemi, proporre soluzioni e programmi.

6

**132.** Accettare la domanda di ammissione alla prima professione spetta al Superiore provinciale che ha ammesso al noviziato, a norma dell'art. 114, sentito il parere del Superiore provinciale e del consiglio dove si svolge il noviziato, col consenso del suo Consiglio, espresso a maggioranza di voti segreti. L'età richiesta per la validità della prima professione è di diciotto anni compiuti.

**141.** La formazione dei religiosi di voti temporanei continuerà fino alla professione perpetua secondo le norme della Chiesa e del Progetto Generale della Formazione Scalabriniana. Particolare rilievo sarà dato alla preparazione immediata della rinnovazione dei voti.

**145 § 2.** In tal caso il Superiore stesso stabilirà un periodo di prova, al termine del quale potrà essere ammesso ai voti temporanei.

**154.** La formazione dottrinale, regolata dalle direttive della Chiesa e dal Progetto Generale della Formazione Scalabriniana, comporta uno studio profondo e armonico della filosofia e della teologia, incentrato sul mistero di Cristo, in piena aderenza ai problemi del mondo. In particolare, secondo la finalità specifica della Congregazione, i seminaristi studieranno la dottrina sociale della Chiesa e le scienze più direttamente attinenti alle migrazioni, e perfezioneranno la conoscenza del pensiero del Fondatore e della storia della Congregazione.

3

155. La formazione dottrinale comprenderà anche lo studio delle discipline pastorali aventi per oggetto soprattutto la catechesi, la direzione delle anime, la conoscenza dei metodi e tecniche di apostolato specifico per i migranti, la formazione al dialogo interreligioso e interculturale, l'amministrazione dei beni ecclesiastici. In modo particolare i seminaristi saranno orientati a cogliere nelle realtà concrete della vita quotidiana, specialmente nelle più dolorose, i valori che favoriscono l'evangelizzazione.
- 158 § 1. Il Fratello Missionario è chiamato da Dio a donarsi totalmente a Lui in Cristo, per servirlo come religioso laico nella Congregazione. In essa, e in comunione con tutti i suoi membri, attua la sua missione di servire i migranti, con un'azione specifica, nel campo sociale, culturale e apostolico, in aderenza alla volontà del Fondatore che, fin dall'inizio, volle i Fratelli associati ai sacerdoti nell'apostolato
- 158 § 2. "La scelta di essere Fratello Missionario preceda normalmente la prima professione."
161. Ogni Fratello sia incoraggiato ad acquisire una specializzazione accademica o professionale che lo abiliti a svolgere con competenza il particolare compito affidatogli.
164. *Le ulteriori determinazioni della formazione religiosa e sacerdotale, a norma del can. 659 del Codice di Diritto Canonico, sono precisate dal Progetto Generale*

*della Formazione Scalabriniana, che è di competenza della Direzione generale.*

- 191 § 1. Il Capitolo generale ordinario si convoca per l'elezione della Direzione Generale e la trattazione degli affari della Congregazione regolarmente ogni sei anni. Quello straordinario viene convocato per la trattazione di affari di particolare importanza per la Congregazione.
- 191 § 2. Qualora, per qualsiasi motivo, l'ufficio del Superiore generale rimanesse vacante entro i primi tre anni del mandato, si celebrerà il capitolo elettivo con il mandato normale di sei anni per la nuova direzione generale. In questo capitolo elettivo potranno essere trattati anche gli affari della Congregazione, a giudizio di due terzi dei capitolari.
- 191 § 3. Se invece l'ufficio del Superiore Generale rimane vacante dopo tre anni del suo mandato, gli subentrerà nell'ufficio il Vicario generale fino alla scadenza regolare del sessennio; in tal caso il Consiglio generalizio procederà in modo collegiale alla nomina del quarto consigliere, su proposta del Superiore Generale.
- 196 § 1. Il Capitolo generale ordinario è convocato dal Superiore generale dodici mesi prima di cessare dal suo ufficio. Per l'elezione del Superiore generale, nel caso eccezionale contemplato dall'articolo 191 § 2 e 218 § 2, è convocato dal vicario generale o, in sua assenza, dal consigliere che lo segue in ordine di elezione.